

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
NEI LOCALI DELL'I.S.S. "RONDANI" DI PARMA

Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente richiamata al successivo art.1,

DISPONE

l'adozione del presente "Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" dell'I.T.G. "Rondani" di Parma.

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo: • Legge n. 584/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- Art. 51 della legge n. 3/2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.7.2003
- Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 Marzo 2003
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3 del 16.01.2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30.12.2004
- il D.P.C.M. del 23.12.2003 di "Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L. 3 del 16.01.2003, come modificato dall'art. 7 della L. 306 del 21.10.2003" in materia di tutela dei non fumatori;

Art. 2 - PRINCIPI

1. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario riservato alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito dall'art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]".
2. Il fumo di sigaretta, come emerge dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di molteplici patologie, tra le quali vanno ricordate le patologie cardiovascolari ed il tumore polmonare, causato nel 90% dei casi dal fumo di sigaretta. Si rende necessario quindi un intervento deciso e chiaro della scuola, volto ad eliminare, o perlomeno limitare e circoscrivere, l'abitudine del fumo, che in molti casi si configura come una vera e propria dipendenza che danneggia chi la pone in essere e, soprattutto, chi passivamente la subisce.
3. Specifiche iniziative di formazione e sensibilizzazione degli studenti rispetto alle problematiche della salute già ricordate accompagneranno le misure di divieto e di repressione disposte dal presente Regolamento.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo in tutti i locali e le pertinenze dell'I.I.S. "Rondani" di Parma. Le disposizioni sono estese a tutti gli spazi utilizzati per e durante le attività didattiche promosse dall'Istituto.

2. La applicazione del Regolamento riguarda gli studenti, il personale e chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali dell'Istituto.

Art. 4 - AREE SOGGETTE AL DIVIETO DI FUMO

1. E' fatto espresso e assoluto divieto di fumo in tutti i locali dell'I.I.S. "Rondani", nessuno escluso; il divieto si estende a tutti i locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, incluse le palestre e i relativi servizi.
2. E' rigorosamente vietato fumare sotto le tettoie antistanti le porte d'accesso sia anteriori (accesso al piano terra) sia posteriori (accesso al piano seminterrato).
3. Il divieto di fumo è esteso alle zone esterne di pertinenza della scuola, con la sola eccezione di apposite aree esterne appositamente individuate:
 - area nel cortile posteriore delimitata da apposite strutture adibite a posacenere;
 - area nella zona ingresso anteriore, riservata al solo personale, delimitata da una struttura adibita a posacenere.

La fruizione di tale spazio è consentita agli studenti prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni e durante la ricreazione.

Art. 5 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla diffusione del presente Regolamento nelle classi ed alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La informazione sul divieto di fumo sarà affiancata da idonee iniziative rivolte agli alunni di sensibilizzazione sulla tematica della nocività del fumo.

Art. 6 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIVIETO

1. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale, almeno due soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
2. E' compito dei responsabili:
 - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali della scuola;
 - accertare le relative infrazioni, verbalizzarle, individuare e comminare l'ammenda prevista dalla normativa vigente.
3. L'incarico di cui al comma 1. è conferito con atto scritto.

Art. 7 - SANZIONI

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La contestazione e la verbalizzazione dell'infrazione sono compito del personale incaricato di cui all'Art. 6.

Art. 8 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione all'Albo dell'istituto.